

FONDO PENSIONE DIPENDENTI METLIFE

FONDO PENSIONE PREESITENTE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1044

Istituito in Italia



Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma



+39 06 49216345



Mail: info@fondopensionemetlife.it

Pec: fondopensione.MetLife@legalmail.it



www.fondopensionemetlife.it

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Edizione luglio 2026

AVVISO IMPORTANTE: NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Si informa che il presente documento è stato integrato per recepire le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

Limite di deducibilità

A decorrere dall'anno fiscale 2026, il limite massimo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare è stato elevato da € 5.164,57 a € 5.300,00 annui.

Pertanto, fermi restando i contenuti e le disposizioni del presente documento, **ogni riferimento all'importo limite di € 5.164,57** (con particolare riguardo alla *Sezione 3. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI*) **deve intendersi automaticamente aggiornato al nuovo valore di € 5.300,00 a partire dall'anno fiscale 2026.**

Nuove prestazioni

La disciplina e la relativa tassazione delle **nuove tipologie di prestazione**, regolate dal D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni sono trattate nell'**Appendice del presente documento**.

Si precisa che tali aspetti saranno oggetto di ulteriori approfondimenti non appena saranno emanate le necessarie circolari ministeriali e le linee guida interpretative da parte delle autorità competenti.

Sommario

1. OGGETTO	4
2. NORME GENERALI.....	4
3. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI	4
4. REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI	5
5. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI	5
5.1. ANTICIPAZIONI.....	5
5.2. RISCATTI.....	6
5.3. PRESTAZIONI IN SEGUITO AL PENSIONAMENTO	8
5.4. PRESTAZIONE IN FORMA DI RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)	10
6. APPENDICE TASSAZIONE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE AI SENSI DEL D.LGS 252/2005	11

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. OGGETTO

Il presente Documento disciplina il **regime fiscale** applicato nella previdenza complementare, secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. NORME GENERALI

Il contenuto di questo documento è una libera sintesi del regime fiscale applicato, per fornire all'aderente un primo orientamento in materia.

Quanto indicato non può essere considerato esaustivo ai fini di una completa conoscenza dello stesso, per la quale si rinvia alle norme di legge ed alle interpretazioni ufficiali.

Il regime fiscale, che verrà applicato a seconda del periodo di accumulo degli importi versati, è differenziato su tre distinti periodi nettamente separati fra loro:

1. Fino al 31.12.2000
2. Dal 1.1.2001 al 31.12.2006
3. Dal 1.1.2007

3. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

FINO AL 31.12.2000	
ADERENTI ANTE 29/04/1993	ADERENTI POST 28/04/1993
Non concorrono a formare reddito per la parte che non eccede il 4,00% della retribuzione annua	Non concorrono a formare reddito entro il limite di € 1.291,14

DAL 1.1.2001 AL 1.12.2006	
ADERENTI ANTE 29/04/1993	ADERENTI POST 28/04/1993
Il totale dei contributi versati al Fondo (aderente + datore di Lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, non superiore a € 5.164,57. Fino al 31.12.2005, il limite complessivo di deducibilità fiscale è elevato, se superiore, al totale dei contributi effettivamente versati nel 1999. Nel calcolo del limite non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo.	Il totale dei contributi versati al Fondo (aderente + datore di Lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo e, comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di Euro 5.164,57. Nel calcolo del limite non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo.

DAL 1.1.2007
Il totale dei contributi versati al Fondo (aderente + datore di Lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a € 5.164,57.
Nel calcolo del limite non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo.
Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento al Fondo ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica alla Fondo l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.
Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre annualmente dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di € 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l'importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati in tali cinque anni di partecipazione, comunque per un importo non superiore a € 2.582,29.

4. REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

DAL 1.1.2001
Sul rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta, viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.
La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. legge di stabilità per il 2015) ha aumentato al 20% la misura dell'imposta sostitutiva da applicare sul risultato di gestione maturato dalle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2015, assicurando comunque che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e dei Paesi collaborativi, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50%.
In deroga allo Statuto del contribuente, è previsto che la nuova misura di imposizione si applichi sostanzialmente dal periodo d'imposta 2014, con modalità di determinazione della base imponibile che assicurano l'imposizione nella previgente misura dell'11,50% (come disposto, per il solo anno 2014, dall'art. 4, comma 6-ter del DL 24 aprile 2014, n. 66) relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso del 2014.
I rendimenti assoggettati ad imposta sostitutiva saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni (vedi il regime fiscale delle prestazioni).

5. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

5.1. ANTICIPAZIONI

SINO AL 31.12.2006	
BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
Intero importo della prestazione, al netto di eventuali contributi non dedotti.	Si applica un'aliquota auto calcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione – riferiti al solo periodo in esame- moltiplicato 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile.

DAL 1.1.2007	
BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti)	Aliquota del 23%, a titolo di imposta, ad eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie alle quali si applica l'aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione). Gli anni di partecipazione antecedenti al 2007 sono considerati solo fino ad un massimo di 15. Si precisa che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025, <u>nell'ipotesi in cui l'aderente richiedente la prestazione sia iscritto a più forme pensionistiche complementari</u>, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione applicabile potrà essere considerata l'anzianità di partecipazione maturata nella forma di previdenza complementare di originaria iscrizione, anche laddove non vi sia stato trasferimento di tale posizione, a condizione che la posizione precedente non sia stata interamente riscattata e che in sede di richiesta della prestazione l'aderente fornisca attestazione della data di iscrizione rilasciata dalla forma di previdenza complementare originaria.

5.2. RISCATTI

FINO AL 31.12.2000			
Rif. Art. 17-bis Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modificazioni e integrazioni, Circolare 235/98, D.lgs 124/93			
MOTIVAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE	
		ADERENTI ANTE 29/04/1993	ADERENTI POST 28/04/1993
Tutti i tipi di riscatti	rendimenti finanziari	ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%	Si applica un'aliquota auto calcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR.
	contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non eccede il 4,00% della retribuzione annua	tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR comunicata dal datore di lavoro	Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione –solo fino al 31.12.2006- moltiplicato 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile.

DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006		
Rif. D.lgs 47/2000, sue modificazioni e integrazioni, Cir. 29/E-2001 Min. Finanze Circ. 70/E 2007 Ag. Entrate		
MOTIVAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
Cessazioni per cause non dipendenti dalla volontà delle parti	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Si applica un'aliquota auto calcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione - riferiti al solo periodo in esame e quindi con un massimo di 6 - moltiplicato 12.
Decesso prima del pensionamento		Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile.
Cessazione per Dimissioni Volontarie		Imposizione corrente IRPEF

DAL 1.1.2007		
Rif. D. lgs 252/2005 Cir 70/E 2007 Ag. Entrate		
MOTIVAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
Parziale al 50% per inoccupazione tra i 12 e i 48 mesi;	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Aliquota del 15% a titolo di imposta, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione). Gli anni di partecipazione antecedenti al 2007 sono considerati solo fino ad un massimo di 15.
Totale 100% per inoccupazione oltre 48 mesi;		
Invalità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;		
Decesso prima del pensionamento		Si precisa che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025, <u>nell'ipotesi in cui l'aderente richiedente la prestazione sia iscritto a più forme pensionistiche complementari</u> , ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione applicabile potrà essere considerata l'anzianità di partecipazione maturata nella forma di previdenza complementare di originaria iscrizione, anche laddove non vi sia stato trasferimento di tale posizione, a condizione che la posizione precedente non sia stata interamente riscattata e che in sede di richiesta della prestazione l'aderente fornisca attestazione della data di iscrizione rilasciata dalla forma di previdenza complementare originaria.
Cessazione per Dimissioni Volontarie		Aliquota del 23% a titolo di imposta.

5.3. PRESTAZIONI IN SEGUITO AL PENSIONAMENTO

FINO AL 31.12.2000			
Rif. Art. 17-bis Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modificazioni e integrazioni, Circolare 235/98, D.lgs 124/93			
MOTIVAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE	
		ADERENTI ANTE 29/04/1993	ADERENTI POST 28/04/1993
Rendita vitalizia sull'intera posizione o su una parte di essa	87,5% della posizione maturata	Imposizione corrente IRPEF	
Capitale	rendimenti	ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%	Si applica un'aliquota auto calcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione –riferiti al solo periodo in esame- moltiplicato 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile.
	contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non eccede il 4,00% della retribuzione annua	Tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR comunicata dal datore di lavoro	

AL 1.1.2001 AL 31.12.2006		
Rif. D.lgs 47/2000, sue modificazioni e integrazioni. Cir. 29/E-2001 Min. Finanze Cir 70/E 2007 Ag. Entrate		
MOTIVAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
Rendita vitalizia sull'intera posizione o su una parte di essa	Incremento della rendita vitalizia per rivalutazione Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%
		Imposizione corrente IRPEF
Capitale	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta salvo che la rendita ottenuta dai 2/3 della posizione sia superiore al 50% dell'assegno sociale. In tal caso l'imponibile è dato dall'intera prestazione maturata al netto dei soli contributi non dedotti.	Si applica un'aliquota auto calcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione –riferiti al solo periodo in esame- moltiplicato 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile.

DAL 1.1.2007		
Rif. D.lgs 252/2005 Cir 70/E 2007 Ag. Entrate		
MOTIVAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
Rendita vitalizia sull'intera posizione o su una quota di essa	Incremento della rendita vitalizia per rivalutazione	Ritenuta a titolo di imposta: - Fino al 31.12.2011 12,50% - Da 01.01.2012 al 30.06.2014 20,00% (per la parte investita in titoli di stato si applica solo sul 62,50% del totale) La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. legge di stabilità per il 2015) ha aumentato al 20% la misura dell'imposta sostitutiva da applicare sul risultato di gestione maturato dalle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2015, assicurando comunque che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e dei Paesi collaborativi, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50%. In deroga allo Statuto del contribuente, è previsto che la nuova misura di imposizione si applichi sostanzialmente dal periodo d'imposta 2014, con modalità di determinazione della base imponibile che assicurano l'imposizione nella previgente misura dell'11,50% (come disposto, per il solo anno 2014, dall'art. 4, comma 6-ter del DL 24 aprile 2014, n. 66) relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso del 2014.
	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Aliquota del 15% a titolo di imposta, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione). Gli anni di partecipazione antecedenti al 2007 sono considerati solo fino ad un massimo di 15. Si precisa che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025, <u>nell'ipotesi in cui l'aderente richiedente la prestazione sia iscritto a più forme pensionistiche complementari</u>, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione applicabile potrà essere considerata l'anzianità di partecipazione maturata nella forma di previdenza complementare di originaria iscrizione, anche laddove non vi sia stato trasferimento di tale posizione, a condizione che la posizione precedente non sia stata interamente riscattata e che in sede di richiesta della prestazione l'aderente fornisca attestazione della data di iscrizione rilasciata dalla forma di previdenza complementare originaria.
Capitale (*)	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	
(*) la prestazione erogabile in capitale è pari al massimo al 50% del montante maturato. Può essere percepita interamente in capitale solo qualora la rendita calcolata sul 70% del montante maturato nel periodo, comprensivo di eventuali anticipazioni percepite e non reintegrate, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. Gli aderenti prima del 29/04/1993 mantengono la possibilità di percepire l'intera prestazione in capitale con l'applicazione del regime tributario in vigore al 31.12.2006.		

5.4. PRESTAZIONE IN FORMA DI RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

DAL 1.1.2008		
Rif. Legge 27 dicembre 2017, n. 205		
TIPO PRESTAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata	Quota parte riferita al capitale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.	Le prestazioni sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di riduzione del 6%. Gli anni di partecipazione antecedenti al 2007 sono considerati solo fino ad un massimo di 15. Si precisa che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025, <u>nell'ipotesi in cui l'aderente richiedente la prestazione sia iscritto a più forme pensionistiche complementari</u>, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione applicabile potrà essere considerata l'anzianità di partecipazione maturata nella forma di previdenza complementare di originaria iscrizione, anche laddove non vi sia stato trasferimento di tale posizione, a condizione che la posizione precedente non sia stata interamente riscattata e che in sede di richiesta della prestazione l'aderente fornisca attestazione della data di iscrizione rilasciata dalla forma di previdenza complementare originaria. <u>Si segnala che per le RITA in corso di erogazione alla data dell'11 aprile 2025, tale previsione in merito al calcolo dell'anzianità si applica solo alle rate successive alla risoluzione dell'Agenzia, dal momento che quest'ultima non ha efficacia retroattiva.</u> Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

6. APPENDICE TASSAZIONE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE AI SENSI DEL D.LGS 252/2005

Il **decreto legislativo 252/2025** in merito al regime fiscale dei Fondi pensione stabilisce quanto segue:

- **Ai sensi dall'art. 11, comma 6-bis:**

*“alle **prestazioni in forma di rendita a durata definita** o di **prelievi liberamente determinabili** nonché al **riscatto del montante residuo in caso di decesso** del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, si applica il regime fiscale previsto dall'art. 11 comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale”.*

- **Ai sensi dall'art. 11, comma 6-ter:**

*“alle **prestazioni erogate in forma frazionata** sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore”.*

Dall'applicazione dei suddetti articoli deriva che:

- **prestazione erogata in forma rendita a durata definita e di prelievi liberamente determinabili¹**

La parte imponibile è assoggettata a una ritenuta a titolo d'imposta con **aliquota del 15%**, ridotta di **0,30 punti percentuali** per ogni anno di partecipazione eccedente il 15° anno, fino a un limite massimo di riduzione del **6%** (*aliquota minima applicabile: 9%*).

- **prestazione in forma erogazione frazionata² in un periodo non inferiore a cinque anni**

La parte imponibile è assoggettata a una ritenuta a titolo d'imposta con **aliquota del 20%**, ridotta di **0,25 punti percentuali** per ogni anno di partecipazione eccedente il 15° anno, fino a un limite massimo di riduzione del **5%** (*aliquota minima applicabile: 15%*).

Nota: Il regime fiscale ordinariamente previsto per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale si applica anche in caso di **Riscatto per decesso** del beneficiario di una qualsiasi delle nuove prestazioni alternative, inclusa l'erogazione frazionata.

¹ Usufruibile dal 1° luglio 2026

² Usufruibile dal 31 ottobre 2026